

**DELIBERA N. 8/20/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELE RENT S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “GOLD 78 -LCN 78”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL’ART. 38, COMMA 9  
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 E S.M.I.**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 24/2019 - PROC. 87/19/MRM-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In forza dell' accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 21 febbraio 2019, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n.0152208 del 02 ottobre 2019, la violazione da parte della società Tele Rent S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Gold 78", delle disposizioni normative contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05.

In particolare, nel corso della settimana oggetto di monitoraggio, decorrente dalle 00.00 del 26 agosto 2019 alle 24.00 del 01 settembre 2019, l'emittente *de qua* avrebbe trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive, in misura, evidentemente, eccedente il limite di affollamento pubblicitario orario previsto dalla predetta normativa.

Secondo quanto riportato nella citata nota, il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 24/2019, dell' 8 ottobre 2019 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Tele Rent S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Gold 78"), ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 177/05.

### **2. Deduzioni della società**

La società sopra menzionata ha presentato in data 06 novembre 2019 una memoria difensiva (prot. n. 44369) nella quale, sommariamente, afferma che, *"il messaggio promozionale DI PIU', della durata di 15 minuti, che è provvisto di cartelli iniziale e finale, della scritta messaggio promozionale in sovrimpressione e che non interrompe alcuna programmazione, [...], non può essere considerato uno spot rientrante nel computo dell'affollamento orario, bensì una telepromozione, che, come tale deve essere scorporata dal calcolo dell'affollamento orario"*.

In data 11 novembre 2019 il CO.RE.COM. Sicilia con nota prot. n. 44827, chiedeva all'ispettorato territoriale Sicilia - Divisione XIV una ulteriore verifica rispetto alla programmazione oggetto di contestazione al fine di verificare le giustificazioni addotte dalla società in sede di memoria difensiva. Il suddetto Ispettorato il 21 novembre 2019 (nota prot. n. 498/2019) ribadiva quanto affermato nella relazione trasmessa al CO.RE.COM. Sicilia (prot. n. 403/DIP. TP del 26 settembre 2019).

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Questa Autorità, dunque, compiuta un'analisi del materiale istruttorio trasmesso dal CO.RE.COM. Sicilia, ha accertato quanto segue.

Il **26 agosto 2019** si è verificato uno sfioramento pubblicitario nella seguente fascia oraria: dalle ore 18.00 alle ore 19.00 pari al **27,90%** della pubblicità con sfioramento netto dello 0,90%;

Il **28 agosto 2019** si è verificato uno sfioramento pubblicitario nella seguente fascia oraria: dalle ore 13.00 alle ore 14 .00 pari al **28,89%** della pubblicità con sfioramento netto dello 1,89%;

Il **30 agosto 2019** si è verificato uno sfioramento pubblicitario nella seguente fascia oraria: dalle ore 13.00 alle ore 14 .00 pari al **28,68%** della pubblicità con sfioramento netto dello 1,68%;

Il **31 agosto 2019** si è verificato uno sfioramento pubblicitario nella seguente fascia oraria: dalle ore 19.00 alle ore 20.00 pari al **29,61%** della pubblicità con sfioramento netto dello 2,61%;

Il **1 settembre 2019** si è verificato uno sfioramento pubblicitario nella seguente fascia oraria: dalle ore 13.00 alle ore 14 .00 pari al **34,33 %** della pubblicità con sfioramento netto dello 7,33%;

Di conseguenza, questa Autorità conferma quanto rilevato e contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, giusta relazione del 26 novembre 2019 (prot. n. 47380) e cioè che la società Tele Rent S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Gold 78-LCN 78*”), ha commesso la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05.

Nella fattispecie *de qua*, infatti, la programmazione pubblicitaria oggetto di contestazione e valutata ai fini del computo dell’affollamento pubblicitario giornaliero, non può essere inclusa, così come sostiene la società in parola, nel novero delle telepromozioni che ai sensi dell’art. 1, lett. d) e e) del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” (delibera AGCOM n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001) si intendono “*ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o radiofonica nell’ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti*”. Nel caso in questione, al contrario, il messaggio pubblicitario relativo alla ditta DI PIÙ, presente, tra l’altro, nella programmazione di diversi fornitori di media audiovisivi locali, viene preceduto e seguito da un siparietto con la dicitura “*pubblicità*”, in assoluta assenza di qualsivoglia contiguità tematica o stilistica con la programmazione pubblicitaria dell’emittente in questione, e viene trasmesso non già con l’ausilio di un conduttore televisivo, ma è presentato dai titolari della ditta commerciale, a riprova del fatto che non è “*fatta dall’emittente televisiva*”, come vorrebbe il dettato normativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro

25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2018 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate oggetto di monitoraggio, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto cont. n. 24/2019 proc. n. 87/19/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per cinque volte, pari al numero dei giorni in

cui sono state commesse le violazioni, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Tele Rent S.r.l., con sede legale a Palermo (PA), via Rallo, n. 8, PI.03173410824., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "GOLT 78-LCN 78", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00 al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 8/20/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 8/20/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 gennaio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*  
Nicola Sansalone